PROVINCIA DI BRESCIA

SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE

Ufficio Rifiuti

VIA MILANO, 13
25126 Brescia

ambiente@pec.provincia.bs.it

Tel. 030 3749.911
Fax 030 3748482

C.F. 80008750178
P.IVA 03046380170

AOO PROVINCIA DI BRESCIA
Protocollo Partenza N. 107527/2019 del 31-07-2019
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

AMBIENTE

Brescia, _____

Pec Spett.le

METALCOP SRL
Via Matteotti, 300R
25063 Gardone Val Trompia
metalcopsrl@mailtocert.it

Comune di Castegnato

ARPA Lombardia
Dipartimento di Brescia Mantova

A.T.S. di Brescia

Prot. n._____
Protocollo generato da sistema
LM/tb

Oggetto: Fasc. n. 661 METALCOP SRL GARDONE VAL TROMPIA. Trasmissione provvedimento.

Si trasmette, in allegato, l'Atto Dirigenziale n. 2398 del 30 luglio 2019 avente ad oggetto:

"Ditta Metalcop SRL con sede legale in via Matteotti 300R nel comune di Gardone Val Trompia. Rinnovo dell'autorizzazione n.2502 del 3/08/2009 e s.m.i. relativa all'insediamento ubicato in comune di Castegnato, Via Padana Superiore 91. Art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i."

La ditta in indirizzo è invitata a voler prestare una garanzia finanziaria a favore della Provincia di Brescia secondo quanto disposto nel provvedimento di cui sopra.

Distinti saluti.

Il Funzionario P.O.
(Dott.ssa Loredana Massi)
documento firmato digitalmente

Allegato: Atto Dirigenziale n.2398 del 30/7/2019.

PROVINCIA DI BRESCIA

Atto Dirigenziale n° 2398/2019

SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE
Proposta n° 1462/2019

OGGETTO: DITTA METALCOP SRL CON SEDE LEGALE IN VIA MATTEOTTI 300R NEL COMUNE DI GARDONE VAL TROMPIA. RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE N.2502 DEL 3/08/2009 E S.M.I. RELATIVA ALL'INSEDIAMENTO UBICATO IN COMUNE DI CASTEGNATO, VIA PADANA SUPERIORE 91. ART. 208 DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 E S.M.I.

IL DIRETTORE
(Dott. Giovanmaria Tognazzi)

RICHIAMATI:

- il decreto del Presidente della Provincia n. 33 del 1/02/2019, che proroga l'incarico al sottoscritto di direzione del Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile fino al 01.02.2019;
- il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18/08/00, che all'art. 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

VISTI i seguenti atti comunitari, nazionali, regionali e provinciali:

- decreto direttore generale Regione Lombardia n. 36 del 07 gennaio 1998, recante Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- decreto ministeriale 05 febbraio 1998 e s.m.i., relativo al recupero agevolato dei rifiuti;
- legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i., recante la disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche;
- deliberazione giunta provinciale 24 febbraio 2004, n. 50 recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- deliberazione giunta regionale 19 novembre 2004, n. VII/19461, recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (cd Codice dell'ambiente);
- deliberazione giunta regionale 28 settembre 2009, n. 10222, relativa alle procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non;
- deliberazioni giunta regionale 25 novembre 2009, n. 10619 e 16 novembre 2011, n. 2513, relative all'applicativo O.R.S.O.;
- deliberazione giunta provinciale 08 marzo 2010 n. 92, relativa alla determinazione degli importi dei oneri istruttori;
- regolamento (UE) n. 333 del 31/03/2011, recante i criteri che ne determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- regolamento (UE) n. 715 del 25/07/2013 recante i criteri che ne determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- deliberazione giunta regionale 20 giugno 2014, n. 1990, recante approvazione del Programma di Gestione dei Rifiuti;
- decisione della commissione n. 2014/955/CE del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio;
- regolamento UE n. 1357 del 18 dicembre 2014, recante disposizioni in merito alla classificazione dei rifiuti;

PREMESSO che la ditta Metalcop SRL codice fiscale 02323770988 con sede legale in Via Matteotti 300R nel comune di Gardone Val Trompia è titolare dei seguenti provvedimenti:
- del provvedimento di rinnovo n. 2502 del 3.8.2009 avente per oggetto: "*Rinnovo dell'autorizzazione n.1543 del 19/05/2004 per l'esercizio di un impianto di messa in riserva e recupero (R13-R4) di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti urbani recuperabili non pericolosi, di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi e di messa in riserva (R13) /deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività di trattamento ed approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di variante sostanziale all'impianto sito in comune di Castegnato (BS), Via Padana Superiore 91. Art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.";*
- del provvedimento di variante n.4080 del 18/06/2015 avente per oggetto: "*Modifica ed integrazione dell'autorizzazione di cui all'atto dirigenziale n. 2502 del 3.8.2009, per introduzione di nuovo rifiuto, inserimento dell'operazione R4 su rifiuti già autorizzati e rimodulazione delle aree nell'insediamento ubicato in comune di Castegnato (BS) in v. Padana Superiore 91.Art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152*"

RILEVATO che la ditta Metalcop SRL (codice fiscale 02323770988) ha presentato istanza in data 06/02/2019, registrata al P.G. prov. n. 17249; integrata con documentazione nelle seguenti date: il 25/03/2019, il 4/06/2019 ed il 17/07/2019, registrate al P.G. provinciale rispettivamente con n. 48810 il 4/04/2019, n. 80273 il 5/06/2019 e n.102815 il 19/07/2019, tendente ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione n.2502 del 3/08/2009 e s.m.i. relativa all'insediamento ubicato in comune di Castegnato, Via Padana Superiore 91.
DATO ATTO che la predetta istanza, come previsto dall'art. 208, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., è comprensiva della documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto dalle disposizioni vigenti in materia:
- ambientale (in particolare con riferimento alle emissioni in atmosfera, ecc.);
- di salute, sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica

RILEVATO che:
- l'area interessata dall'impianto è individuata catastalmente al Foglio n. 11 - Mapp: n. 12 sub.3 censuario di Castegnato e, secondo quanto prevede il vigente PGT (come risulta dal certificato del Comune di Castegnato PNr. 20190010902 del 25/07/2019), ha la seguente destinazione urbanistica:"*Ambiti produttivi consolidati";*
- considerando il vigente Programma di gestione dei rifiuti approvato con d.g.r n. 20 giugno 2014, n. 1990, il sito risulta idoneo alla localizzazione dell'impianto in oggetto in quanto, in sede istruttoria, non si sono riscontrati vincoli di carattere escludente;
- la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori previsti dalla d.g.p. n. 92 del 08.03.2010;
- la ditta ha assolto l'obbligo dell'imposta di bollo mediante contrassegno identificativo n. 01171703227255;
- il Comune territorialmente interessato ha trasmesso l'attestazione di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale dell'istanza in argomento per il periodo necessario, senza indicazione di opposizioni od eccezioni di sorta;

CONSIDERATO che ARPA assente in conferenza, non ha trasmesso il parere e non ha comunicato motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in argomento;

VISTE le risultanze della conferenza dei servizi indetta con nota provinciale n.56915 del 18/04/2019 e riunitasi in data 23/05/2019 (verbali in atti), nel corso della quale gli enti ed uffici interessati hanno espresso avviso favorevole all'accoglimento dell'istanza, con le condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto;

Rilevato che:

- con nota del 29/07/2019 l'ufficio Aria e Rumore provinciale ha trasmesso il documento con le proprie valutazioni istruttorie contenente le condizioni e prescrizioni relative alle emissioni prodotte dall'impianto, che risulta inserito nella Sezione "EMISSIONI" dell'allegato tecnico, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTA la relazione tecnico-amministrativa del competente ufficio del Settore Ambiente, Ufficio Rifiuti (in atti) dalla quale risulta che:

- le caratteristiche dell'impianto e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi dei rifiuti sottoposti a operazioni di messa in riserva (R13), pretrattamento (R12) e trattamento (R4) dei rifiuti speciali non pericolosi e di messa in riserva (R13) deposito preliminare (D15) dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività, sono riportati nell'allegato tecnico Sezione "RIFIUTI" e nell'elaborato grafico pervenuto con nota registrata al p.g provinciale n. 106716 in data 30/07/2019, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole fermo restando le prescrizioni riportate nell'allegato tecnico soprarichiamato;

DETERMINATO, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461**,** in € **84.072,70 (euro ottantaquattromilasettantadue/70)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia relativo a:

R13	messa in riserva di 2060 mc di rifiuti speciali non pericolosi in ingresso destinati ad operazioni di recupero	36.383,72
R13	messa in riserva di 60 mc. di rifiuti pericolosi/non pericolosi in ingresso destinati al recupero presso impianti terzi	21.195,00
R13/D15	messa in riserva/deposito preliminare di 30 mc di rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività di trattamento	5.298,60
R4	recupero di un quantitativo massimo di 9.990 t/a di rifiuti speciali non pericolosi	21.195,38

STABILITO che la garanzia finanziaria, per la cui decorrenza si assume la data del presente atto, deve essere prestata a pena di revoca dell'autorizzazione previa diffida, entro 30 gg. dalla data di comunicazione del presente provvedimento, e dovrà avere validità per l'intera durata dell'autorizzazione e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VERIFICATO il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 27 del 1/02/2019;

RITENUTO che le risultanze della Conferenza dei servizi e gli esiti istruttori consentano l'adozione del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione n.2502 del 3/08/2009 e s.m.i. relativo all'insediamento ubicato in comune di Castegnato in via Padana Superiore 91, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato tecnico Sezione "Rifiuti", Sezione "Emissioni" e secondo quanto rappresentato nell'elaborato tecnico-grafici che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

DISPONE

1. di rinnovare l'autorizzazione n. 2502 del 3/08/2009 e s.m.i. alla ditta Metalcop SRL, con sede legale in Via Matteotti 300R nel comune di Gardone Val Trompia, relativamente all'attività ed all'esercizio dell'impianto di gestione rifiuti ubicato in comune di Castegnato in via Padana Superiore 91, secondo le indicazioni e alle condizioni e prescrizioni indicate nel testo del presente atto, nonché nell'allegato tecnico e nell' elaborato grafico, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, oltre che alle normative applicabili, presenti e future;

2. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce i seguenti atti di assenso, così come intervenuti nel corso del procedimento, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i.:

   a) autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

3. di dare atto che:

a. il presente provvedimento è soggetto a sospensione o revoca ai sensi di legge, ovvero modifica, ove risulti la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate successivamente alla data di sottoscrizione;
b. in relazione alla cessazione della qualificazione di rifiuto (END OF WASTE) si applicano le disposizioni di cui all'art. 184 ter del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
c. deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico, nonché la denuncia annuale (MUD) ed i rifiuti in uscita dall'impianto dovranno essere accompagnati dal formulario di identificazione;
d. deve essere assicurata la compilazione dell'applicativo O.R.S.O. così come previsto dalla d.g.r. 25 novembre 2009, n. 10619 e dalla d.g.r. n. IX/2513 del 16/11/2011;
e. la ditta dovrà effettuare la dichiarazione E-PRTR, così come prevista dal Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio e s.m.i., in quanto applicabile;
f. i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale e/o recupero degli stessi, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento e/o di recupero (si richiamano al proposito le direttive e le linee guida di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n. 36/98, pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 6 del 09 febbraio 1998, in quanto applicabili);
g. gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dalla parte terza del d.lgs 152/06 e s.m.i. e dal Regolamento Regionale 24/03/06 n. 4 in attuazione dell'art. 52 comma 1 lett.a) della L.R. 12/12/2003 n. 26 e devono essere autorizzati dall'autorità competente;
h. ai sensi dell'art. 129 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. il titolare dello scarico è tenuto a fornire all'autorità di controllo le informazioni richieste e consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico;
i. le emissioni sonore nell'ambiente esterno devono rispettare i limiti massimi ammissibili stabiliti dalle normative vigenti (L. 26/10/1995 n. 447 e s.m.i.);
j. deve essere effettuato il controllo radiometrico sui rifiuti/ EoW in accordo a quanto previsto dal D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 230 e s.m.i., facendo riferimento ai contenuti tecnici già previsti nell'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 57671 del 20.06.1997 e relativi allegati, ovvero alle altre norme applicabili;
k. se il gestore intende sottoporre l'impianto ad una modifica che nell'allegato A, sezione emissioni comporti una variazione di quanto indicato, deve presentare alla Provincia di Brescia apposita domanda di aggiornamento dell'autorizzazione se la modifica è sostanziale (in quanto comportante un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o l'alterazione delle condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse), oppure, se la modifica non è sostanziale, deve essere data comunicazione, non oltre i 60 (sessanta) giorni antecedenti la data di avvio dell'esecuzione della modifica stessa alla Provincia; qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica non sostanziale comunicata;
l. devono essere evitate emissioni in atmosfera, anche solo diffuse, di qualsiasi sostanza inquinante e/o maleodorante: qualora durante l'esercizio dell'impianto si dovessero riscontare fenomeni di emissione di odori molesti, dovrà essere installato idoneo presidio di aspirazione e/o abbattimento odori, preventivamente autorizzato dagli enti competenti;
m.
n. la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
o. in fase di attività deve essere elaborato il documento di valutazione previsionale dei rischi come stabilito dagli artt. 17 e 28 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
p. la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di prevenzione incendi (d.P.R. n. 151 del 01.08.2011, ecc);
q. ai sensi dell'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06 e s.m.i. il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, purchè evocati nel procedimento;
r. ai sensi dell'art. 208, comma 12, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione è concessa per un periodo di **dieci anni** dalla data di sottoscrizione del presente atto, è rinnovabile e a tal fine, almeno 180 giorni prima della scadenza, deve essere presentata apposita domanda all'Ente competente, che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa; in ogni caso l'attività

può essere proseguita, fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziare presentate;

s. sono fatti salvi i diritti di terzi, tutte le eventuali concessioni, autorizzazioni, nulla osta o assensi comunque denominati e le condizioni o prescrizioni stabilite da altre normative, la cui acquisizione l'osservanza sia prevista dalle normative vigenti in relazione all'impianto ed all'attività, nonché l'osservanza di tutte le normative, anche ambientali, relative agli atti sostituiti dal presente provvedimento, in quanto applicabili;

4. di dare atto altresì che:

   - ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto (cd. END OF WASTE) l'impresa deve conformarsi, per le tipologie di rottami di ferro, acciaio e alluminio, rame alle disposizioni dei Regolamenti UE n. 333 del 31/03/2011 e n. 715 del 25/07/2013. In mancanza di tale conformazione, i predetti rottami sono da qualificarsi rifiuto ad ogni effetto, atteso che la perdita di tale qualifica, per assumere invece quella di prodotti, può avvenire solo con la completa e continuativa osservanza delle previsioni di cui al Regolamento UE;
   - questa Provincia si riserva, in relazione all'attuazione dei predetti Regolamenti UE ed alla loro osservanza, l'adozione di successivi atti, anche eventualmente di divieto o regolarizzazione, a seguito di sopravvenute disposizioni normative od altre risultanze;

5. di prendere atto che la ditta ha presentato la dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'atto di notorietà in cui dichiara di aver annullato le marche da bollo in premessa citate per l'apposizione sul presente atto;

6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 208, comma 19, del d.lgs 152/06 e s.m.i., le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione devono essere preventivamente autorizzate secondo le procedure previste dal medesimo art. 208;

7. di prescrivere che le varianti non sostanziali che non incidano sulla potenzialità e sui principi del processo impiantistico di cui al progetto approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, devono essere preventivamente comunicate alla Provincia di Brescia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune dove ha sede l'impianto e l'A.R.P.A., nonché eventuali altri Enti, per quanto di rispettiva competenza;

8. di far presente che l'attività di controllo in relazione all'attività di gestione rifiuti è esercitata dalla Provincia, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi al presente provvedimento, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti di legge. Per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197 comma 2 del d.lgs 152/06 e s.m.i., può avvalersi dell'ARPA;

9. di dare atto che spetta ad ARPA esercitare le funzioni di controllo in ordine al rispetto, fra l'altro delle prescrizioni contenute nell'allegato tecnico del presente atto, Sezione "Emissioni";

10. che la cessazione dell'attività, la variazione del direttore tecnico responsabile dell'impianto e/o eventuali deleghe in materia di ambiente e il trasferimento della sede legale della ditta autorizzata, devono essere tempestivamente comunicati a questa Provincia;

11. di fissare, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € **84.072,70 (euro ottantaquattromilasettantadue/70)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta autorizzata deve prestare a favore della Provincia di Brescia, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, secondo le modalità previste dalla d.g.p. 50 R.V. del 24.02.2004 e con validità per l'intera durata della gestione autorizzata e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;

12. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui sopra, ovvero la difformità della stessa dalle modalità previste dalla d.g.p. 50 R.V. del 24.02.2004, può comportare la revoca del presente atto, previa diffida, in conformità a quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004;

13. che il presente atto venga comunicato alla ditta Metalcop SRL con sede legale in Via Matteotti 300R nel comune di Gardone Val Trompia, a cura dell'ufficio, mediante sua trasmissione con posta elettronica certificata (PEC: *metalcopsrl@mailtocert.it*);

14. di trasmettere la presente autorizzazione al Comune di Castegnato, all'ARPA Lombardia - Dipartimento di Brescia, all'A.T.S. di Brescia, agli altri soggetti eventualmente interessati;

15. di prescrivere che il soggetto autorizzato conservi copia del presente atto presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza;

E' possibile prendere visione del presente provvedimento sul sito web provinciale http://www.provincia.brescia.it/istituzionale/atti-amministrativi.
Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza del medesimo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvi i diversi termini stabiliti dalla legge.
Il Direttore

GIOVANMARIA TOGNAZZI

Brescia, lì 30-07-2019

ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO
N…… DEL ……

TABELLA DESCRITTIVA

ALLEGATO TECNICO

<table>
<tr><td rowspan="2">ragione sociale</td><td colspan="3" rowspan="2">METALCOP S.R.L.</td><td>cod. fiscale</td></tr>
<tr><td>02323770988</td></tr>
<tr><td>sede legale</td><td colspan="4">via Matteotti 300/R nel comune di Gardone Valtrompia (BS).</td></tr>
<tr><td>sede insediamento</td><td colspan="4">Castegnato (BS) - v. Padana Superiore 91.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">superficie di messa in riserva dei rifiuti in ingresso;</td><td>ZONA I1
164 mq</td><td>ZONA I2
75 mq</td><td>ZONA I3
176,25 mq</td></tr>
<tr><td>ZONA I4
66 mq</td><td>ZONA I5
193 mq</td><td>ZONA I6
14,50 mq</td></tr>
<tr><td>ZONA I7
14.50 mq</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">superficie interessata dall’attivita’ di conferimento, trattamento e pretrattamento (R4-R12) (ZONA T)</td><td>ZONA T 77 mq</td></tr>
<tr><td colspan="3">E.O.W. di rifiuti in attesa di certificazione (ZONE M) ed in alternativa E.O.W. ritirati da terzi;</td><td>ZONA M1 106.00 mq
ZONA M2 77 mq</td></tr>
<tr><td colspan="3">stoccaggio (R13/D15) dei rifiuti decadenti dall’attivita’</td><td>ZONA D 14,10 mq</td></tr>
<tr><td rowspan="2">zona urbanistica dell’insediamento</td><td colspan="2" rowspan="2">“Ambiti produttivi consolidati”</td><td>Fg. 11</td></tr>
<tr><td>Mappale
12 sub 3</td></tr>
<tr><td>legale rappresentante e responsabile tecnico</td><td colspan="4">Sig. Stefano Cati Nato a Milano 30.1.1964</td></tr>
</table>

Sezione – RIFIUTI

ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO
N…… DEL ……..……

DITTA*:* METALCOP S.R.L.
SEDE LEGALE: via Matteotti 300/R nel comune di Gardone Valtrompia (BS).
UBICAZIONE IMPIANTO: Castegnato (BS) - via Padana Superiore 91.

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1. La superficie complessiva del capannone in cui viene svolta l'attività è di circa 1700 mq; l'immobile sito nel comune di Castegnato in via Padana Superiore n. 91 costituito da capannone e da area esterna di pertinenza, è censito al NCTR censuario del comune di Castegnato (BS) al foglio 11 mappale 12 sub 3; La ditta ha la piena disponibilità dell'area mediante contratto di locazione;

1.2. la suddetta area ricade in zona *"Ambiti produttivi consolidati"* così come rilevato dal certificato di destinazione urbanistica del comune di Castegnato (BS);

Il progetto tuttavia non prevede la realizzazione di nuove opere civili rispetto a quelle già esistenti e l'attività di recupero sarà svolta all'interno delle strutture attualmente già utilizzate nell'ambito delle operazioni svolte in regime ordinario;

1.3. l'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:
   a. messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi in zona I1-I2-I3-I4- I5;
   b. messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi/non pericolosi in zona I6-I7;
   c. area di conferimento, trattamento rifiuti (R4) e prettrattamento (R12); di rifiuti speciali non pericolosi in zona T;
   d. deposito preliminare (D15) /messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività di trattamento in zona D;
   e. area adibita al deposito di mps E.O.W. di rifiuti in attesa di certificazione nelle zone M1/M2 ed in alternativa, nella medesima area, E.O.W. ritirati da terzi;

1.4. le attività di trattamento (R4) consistono in operazione di selezione manuale e/o mediante l'utilizzo di mezzi meccanici (semovente con ragno)

1.5. le attività di trattamento (R4) sui cavi elettici, limitatamente alle "trecce" con sezione superiore ai 10 mmq, consistono in operazioni di tranciatura manuale e spelatura manuale, e la messa in riserva (R13) avviene in cumuli o containers;

1.6. il pre-trattamento (R12) di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli misti, imballaggi metallici e metalli ecc.ecc. consistono in operazioni di selezione e cernita delle varie tipologie di metalli.

1.7. i quantitativi massimi di messa in riserva autorizzati sono i seguenti:
   a. mc. 1.710 per operazioni di messa in riserva R13 di rifiuti speciali non pericolosi in ingresso e destinati al recupero presso l'impianto;
   b. mc. 350 per operazioni di messa in riserva R13 di rifiuti speciali di E.O.W. in uscita in attesa di certificazione;
   c. mc 60 per operazioni di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi/non pericolosi in ingresso destinati al recupero presso impianti terzi; in particolare nell'area adibita allo stoccaggio di rifiuti identificati dai codici 100305* (pericoloso) o 100306 (non pericoloso) potranno essere depositati 60 mc di rifiuti pericolosi o 60 mc di rifiuti non pericolosi o in alternativa 30 mc di rifiuti pericolosi e 30 mc di rifiuti non pericolosi;
   d. mc. 30 per operazioni di deposito preliminare (D15)/messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività di trattamento;

1.8. il quantitativo massimo annuale per l'effettuazione delle operazioni di trattamento (R4) è pari a 9.990 t/a;

1.9. tutte le operazioni vengono effettuate su area pavimentata in cls armato, all'interno del capannone, in cumuli, big-bags e/o cassonetti a seconda della natura del rifiuto; L'area esterna al capannone non è utilizzata per operazioni di stoccaggio rifiuti/mps;

2. Tabella

2.1. nella seguente tabella è riportato l'elenco dei rifiuti speciali non pericolosi/pericolosi in ingresso autorizzati, così come catalogati ed individuati dal codice EER, e il riepilogo delle operazioni effettuate per ciascuna tipologia di rifiuto:

COD. EER	DENOMINAZIONE RIFIUTI	OPERAZIONI		
020110	rifiuti metallici	R4		R13
100210	scaglie di laminazione			R13
*100315**	schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose			R13
100316	schiumature diverse di quelle di cui alla voce 100315*			R13
100501	scorie della produzione primaria e secondaria			R13
100504	Altri polveri e particolato			R13
100511	scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 100510 (impurità di zinco)			R13
100601	scorie della produzione primaria e secondaria			R13
100602	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria (impurità di rame)			R13
100604	altri polveri e articolato			R13
100699	rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente alla terra di rame e di ottone)			R13
100809	altre scorie			R13
100811	scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 100810 (impurità di metalli non ferrosi)			R13
101003	scorie di fusione			R13
101012	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 101011			R13
101099	rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente alla terra di rame e di ottone)			R13
110299	rifiuti non specificati altrimenti (costituiti da residui solidi di fanghi di ottone)			R13
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi	R4		R13
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi			R13
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi - limitatamente alle frazioni grossolane	R4		R13
120103	limatura scaglie e polveri di metalli non ferrosi	R4		R13
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi			R13
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi - limitatamente alle frazioni grossolane	R4		R13
120199	rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a scarti di lavorazione di rottame ferroso, lamierino, sfridi di lavorazione dei metalli)	R4		R13
150104	imballaggi metallici	R4	R12	R13
160117	metalli ferrosi	R4		R13
160118	metalli non ferrosi	R4		R13
170401	rame, bronzo, ottone	R4		R13
170402	alluminio	R4		R13
170403	piombo	R4		R13
170404	zinco	R4		R13
170405	ferro e acciaio	R4		R13

COD. EER	DENOMINAZIONE RIFIUTI	OPERAZIONI		
170406	stagno	R4		R13
170407	metalli misti	R4	R12	R13
170411	cavi diversi da quelli di cui alla voce 170410 *limitatamente alle "trecce" con sezione superiore ai 10 mmq*	R4		R13
191001	rifiuti di ferro e acciaio	R4		R13
191002	rifiuti di metalli non ferrosi	R4		R13
191202	metalli ferrosi	R4		R13
191203	metalli non ferrosi	R4		R13
200140	metalli	R4	R12	R13

2.2. le aree di deposito e lavorazione sono rappresentate nella planimetria allegata all'autorizzazione.

3. Prescrizioni

3.1. la ditta deve seguire le procedure di accettazione dei rifiuti in ingresso in particolare, prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la Ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi, mediante le seguenti operazioni:

- acquisizione del relativo formulario di identificazione per tutti i rifiuti, e/o di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche,
- qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'allegato D alla parte IV del d.lgs. 152/06 e s.m.i. preveda un codice eer "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, il rifiuto potrà essere accettato solo previa verifica analitica della "non pericolosità".
- Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale.
- I campionamenti dei rifiuti devono essere effettuati con le modalità previste dalle norme UNI 10802:2004.

La procedura sopra descritta non si applica ai rifiuti ferrosi e non ferrosi per i quali è prevista, oltre all'acquisizione del relativo formulario di identificazione, la procedura di accettazione di cui alla d.g.r. n. VIII/010222 del 28/09/2009:

3.1.a) QUALIFICA DEI FORNITORI

L'impianto di trattamento provvede alla stesura di idonea procedura per la raccolta delle informazioni al fine della qualifica dei propri fornitori. Tale procedura deve contenere le indicazioni per: l'identificazione del fornitore (sia esso produttore, intermediario o commerciante); l'acquisizione documentale che attesti lo stato autorizzativo del fornitore se previsto dalla norma;
la descrizione delle tipologie di rifiuto oggetto di possibile fornitura con relativi codici EER;
le modalità di raccolta delle informazioni relative ai ritrovamenti di materiali non conformi così come indicati nel "*Registro degli Eventi*" e le azioni conseguenti.
Nel caso di provenienza estera, il trasporto di rifiuti di rottame metallico, in relazione alle loro caratteristiche di non pericolosità, avviene in lista verde e risulta soggetto agli obblighi generali di informazione imposti dall'art. 18 del Regolamento CE 1013/2006 e s.m.i.
Pertanto, tali rifiuti dovranno essere sempre accompagnati dal documento riportato in allegato VII al Regolamento stesso, opportunamente compilato e firmato da colui che organizza la spedizione e, alla fine, controfirmato dal ricevitore del rifiuto.
Al punto 12 del documento citato, il compilatore deve, tra l'altro, certificare di aver assunto gli obblighi contrattuali scritti con il destinatario.
I conferimenti di rifiuti rottami agli impianti di trattamento da parte di un fornitore devono avvenire soltanto in seguito alla avvenuta qualifica del fornitore.

3.1.b) MODALITA' DI ACCETTAZIONE E GESTIONE

- ***raccolta e trasporto***

Nel caso l'impianto di trattamento sia anche il soggetto autorizzato alla raccolta ed al trasporto il controllo del rifiuto viene effettuato preliminarmente presso il produttore/detentore.

Tale controllo deve verificare visivamente che il materiale sia "libero da" eventuale presenza di sostanze e/o materiali indesiderati non trattabili all'impianto e corrispondente al codice CER attribuito dal produttore.
Laddove il produttore abbia già predisposto il carico per il trasporto (es. rifiuto in containers o big bags) tale controllo dovrà verificare visivamente la parte visibile del mezzo.
Presso il produttore/detentore il soggetto autorizzato al trasporto verifica che il formulario di trasporto sia compilato come da normativa vigente e contenga tutte le informazioni previste dall'art. 193 del d.lgs.152/06 e s.m.i.
I mezzi in ingresso all'impianto di trattamento adibiti al trasporto dei rottami devono essere gestiti secondo la seguente procedura per ciascun mezzo:

- ***controllo radiometrico***

Il controllo radiometrico viene effettuato sui carichi in accordo a quanto previsto dal D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. facendo riferimento ai contenuti tecnici già previsti nell'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 57671 del 20 giugno 1997 e relativi allegati.

- ***controllo visivo all'ingresso del mezzo***

Tale procedura si identifica come il primo livello di controllo e verifica visiva del rottame.
Ha la finalità di individuare la conformità del carico alle specifiche del codice CER. Tale prima verifica del tipo "passa – non passa" viene esercitata direttamente sul carico in ingresso, esclusivamente sulla superficie visibile del carico tal quale, prima delle operazioni di scarico.
Il criterio è quello di constatare una sostanziale corrispondenza del rifiuto caricato alle caratteristiche del codice EER attribuito dal produttore, ed in particolare verificare che tale materiale sia "*libero da*[1]" sostanze e/o materiali indesiderati non trattabili dall'impianto.
Tale controllo deve verificare visivamente nell'ambito del protocollo di accettazione e gestione che il materiale sia "*libero da*" eventuale presenza di sostanze e/o materiali indesiderati tecnicamente non trattabili dall'impianto.
In caso di rinvenimento di tali materiali sulla parte visibile del carico, fatte salve eventuali inclusioni che si possono valutare come non intenzionali e inevitabili, il carico dovrà essere respinto e sul formulario dovrà essere barrata la voce "carico respinto". L'evento dovrà essere registrato sul "*Registro degli eventi*".
Nel caso in cui il carico superi il controllo visivo, esso può essere accettato dall'impianto ed avviato alle successive operazioni di gestione e controllo.

- ***controllo visivo del carico***

Superati il controllo radiometrico ed il controllo visivo all'ingresso, il carico di rottame viene scaricato presso le aree individuate allo scopo in sede di autorizzazione. Durante le operazioni di scarico, il personale dell'impianto opportunamente formato verifica che il rifiuto sia *"**libero da**"* sostanze e/o materiali indesiderati tecnicamente non trattabili dall'impianto.
Il controllo allo scarico si identifica come il secondo livello di verifica visiva del rottame. Rappresenta il secondo momento in cui impianto è in grado di esercitare un controllo preventivo sul rottame. Tale momento si differenzia dal primo per il fatto che il rottame viene scaricato e quindi sostanze o materiali che erano all'interno del carico possono durante tale operazione affiorare dal cumulo di scarico ed essere più facilmente individuati e riconosciuti. In sostanza una ripetizione dell'attività del controllo all'ingresso che consente di migliorare l'efficienza del controllo visivo.
Circa le modalità di tale controllo, è evidente che si dovrà tenere conto delle diverse situazioni operative quali le modalità di scarico (mediante ribaltamento, a mezzo ragno o magnete, ecc.) nonché della tipologia e provenienza del rifiuto.
La separazione dei materiali tecnicamente non trattabili dall'impianto dovrà essere effettuata nel caso in cui gli elementi indesiderati siano evidenziati in forma palese e separata e nel rispetto delle norme di sicurezza.
Le fasi di controllo visivo all'ingresso ed allo scarico costituisco un filtro importante per la verifica del rifiuto in ingresso all'impianto.

Nota 1 - Da notare che il termine di "libero da " si differenzia dal termine "assenza di" in quanto non è inteso come preclusivo della possibile presenza non intenzionale e inevitabile di sostanze e/o materiali estranei derivante dal ciclo di vita del rifiuto.

In particolare si intende per:

- non intenzionale: è evidente che non è mai ammessa la possibilità di aggiungere, al rottame ferroso e non ferroso, altri rifiuti che in tale modo verrebbero smaltiti non correttamente, ed in quanto gli stessi si devono presentare come normalmente decadenti dal ciclo produttivo.

- inevitabile: la presenza di materiali che in ragione dei processi di produzione del rifiuto possono risultare normalmente adesi o dispersi nel rottame ferroso e non ferroso.

Tali fasi non possono per altro garantire sempre e comunque che il rottame sia totalmente esente da materiali estranei, seppur in quantità giudicabili irrilevanti. Né del resto è ipotizzabile introdurre ulteriori controlli preventivi di natura analitica per le ben note difficoltà operative che rendono di fatto impraticabile tale attività.

In caso di verifica della non conformità delle caratteristiche del rifiuto (codice EER), si provvede a ricaricare il mezzo ed a respingere l'intero carico al produttore/detentore segnando sul formulario di trasporto del carico ricevuto che lo stesso è stato respinto (questa possibilità è percorribile qualora il mezzo di trasporto che ha effettuato la consegna del carico sia ancora presente nell'impianto di trattamento e le caratteristiche del materiale scaricato non siano tali da comportare con il trasporto un pericolo grave di incidente (esempio: munizioni inesplose, sorgenti radioattive, ecc.). Non è possibile respingere la sola frazione non conforme. Qualora non sia possibile respingere il carico, il rifiuto dovrà essere gestito conformemente alla normativa vigente.

3.1.c) REGISTRAZIONE DEGLI EVENTI

L'impianto deve registrare i casi relativi ai carichi respinti durante le fasi di controllo visivo all'ingresso e controllo visivo allo scarico. La registrazione degli eventi permette infatti di adottare azioni correttive nei confronti del fornitore/produttore e consente all'ente di controllo di monitorare la filiera e di intervenire sulla stessa.

In particolare, deve essere tenuta, una registrazione che contenga i seguenti dati minimi: data accertamento, identificativo del fornitore e del carico e motivazione della non conformità.

La registrazione dell'evento deve essere effettuata nel più breve tempo possibile.

I dati predetti dovranno essere tenuti a disposizione dell'autorità (enti di controllo) per 5 anni dalla data dell'accertamento.

3.2 Per i seguenti rifiuti, oltre all'acquisizione del relativo formulario di identificazione, la ditta deve:

3.2.1. codice EER 150104 "imballaggi metallici" deve essere accertata la presenza di residui di sostanze all'interno degli imballaggi stessi, valutandone la pericolosità attraverso l'acquisizione di dichiarazioni del produttore, etichettatura dell'imballaggio, o in carenza di tali elementi attraverso analisi chimica tesa a verificare la presenza di sostanze pericolose relativamente ai soli residui. In caso di assenza di residui pericolosi, il rifiuto potrà essere accettato all'impianto, qualora invece emerga la presenza di sostanze pericolose, il carico dovrà essere respinto al mittente in quanto trattasi di rifiuto pericoloso di cui al EER 150110*;

3.2.2. codice EER 170401 deve essere effettuato un controllo visivo per verificare:
- l'assenza di cavi impregnati di olio, di catrame, di carbone o di altre sostanze pericolose;
- l'assenza di eventuali perdite di sostanze estranee e di eventuali odori di solvente;
- In caso assenza di quanto sopra detto, il rifiuto potrà essere accettato all'impianto, qualora invece perdite o sostanze estranee, il carico dovrà essere respinto al mittente in quanto emerga la presenza di trattasi di rifiuto pericoloso di cui al CER 170410*;

3.3. qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore, allegando alla comunicazione anche fotocopia del formulario di identificazione;

3.4. il gestore dell'impianto deve comunicare alla Provincia, entro e non oltre 24 ore, il carico di E.o.W respinto;

3.5. le analisi devono essere effettuate applicando metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;

3.6. restano sottoposti al regime dei rifiuti le MPS e gli EoW derivanti dalle operazioni di recupero R4 non rispondenti a quanto previsto dal presente atto, e che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione;

3.7. le operazioni di messa in riserva devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998 n. 36 della Regione Lombardia:

a) le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti/MPS/EoW devono essere adeguatamente contrassegnate con idonea cartellonistica al fine di rendere nota la natura dei rifiuti, delle MPS e degli E.o.W.; dovranno inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio;

b) le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere pavimentate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti;

c) i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di idonei sistemi che ne impediscano la dispersione;

d) lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato mantenendo la separazione per codici EER – rifiuti - MPS – EOW prodotti dall'impianto ed EOW ritirati da terzi;

e) le aree di stoccaggio e i contenitori dei rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico;

f) lo stoccaggio dei rifiuti/prodotti/aggregati/EOW deve avvenire all'interno delle aree indicate nella planimetria allegata e parte integrante del presente provvedimento;

3.8. la gestione dei rifiuti deve essere effettuata dal personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto o l'inalazione;

3.9. la ditta dovrà tenere in impianto ed a disposizioni degli organi di controllo le specifiche UNI - CECA-CAEF – AISI - EURO alle quali fa riferimento ai fini della classificazione del rifiuto come MPS di cui ai punti 3.1.4 e 3.2.4 del D.M. 5/02/1998;

3.10. i rottami di ferro e acciaio e i rottami di alluminio, inclusi i rottami delle leghe di alluminio, ottenuti dalle operazioni di trattamento dei rifiuti, ai fini della classificazione come End of Waste, devono soddisfare i criteri previsti dal regolamento (UE) 333/2011;

3.11. i rottami di rame, ottenuti dalle operazioni di trattamento dei rifiuti, ai fini della classificazione come End of Waste, devono soddisfare i criteri previsti dal regolamento (UE) 715 del 25/07/2013;

3.12. lo stoccaggio degli E.O.W. ritirati da terzi deve essere distinto dal deposito di E.O.W. prodotti dall'impianto;

3.13. la ditta in qualità di detentore per gli End of Wast ritirati da terzi deve conferirli agli impianti metallurgici accompagnati dalle varie Certificazioni di Conformità per ogni partita rilasciate dal Produttore o importatore, così come stabilito dall'art. 5 del Regolamento (UE) n. 333/2011;

3.14. la ditta in qualità di detentore per gli End of Wast ritirati da terzi deve conferirli agli impianti di produzione di metalli non ferrosi accompagnati dalle varie Certificazioni di Conformità per ogni partita rilasciate dal Produttore (recuperatore) o importatore, così come stabilito dall'art. 4 del Regolamento (UE) n.715/2013;

3.15. i rifiuti decadenti dall'attività di recupero devono essere individuati tra i EER della famiglia 19.xx.xx;

3.16. i rifiuti sottoposti a operazioni di messa in riserva (R13) devono essere conferiti al trattamento entro 6 mesi dall'accettazione degli stessi sul registro di carico e scarico;

3.17. eventuali rifiuti prodotti dall'attività dovranno essere gestiti ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 183, comma 1, lettera bb) del d.lgs. 152/06 e s.m.i, o comunque secondo le norme di legge vigenti;

3.18. all'interno del capannone potranno essere utilizzati macchinari ad alimentazione elettrica o, in subordine e solamente per i mezzi non reperibili sul mercato con alimentazione elettrica, alla predisposizione di presidi di aspirazione delle emissioni alla sorgente. Nel caso in cui non siano possibile eliminare tutte le macchine diesel, dovrà essere applicato nel suo complesso il capo II del titolo IX d.lgs. 81/2008, "Protezione da agenti cancerogeni e mutageni";

3.19. la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi, osservando le seguenti modalità:

- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività del singolo e degli addetti;

- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico – sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori od odori;
- devono essere salvaguardate la flora, la fauna e deve essere evitato ogni degrado ambientale e del paesaggio;

4. Piani

Piano di ripristino e recupero ambientale

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

Prima della fase di chiusura dell'impianto il titolare deve, non oltre i 6 mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare all'Autorità Competente, all'ARPA competente per territorio, ai Comuni interessati un piano di dismissione del sito che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e prevedere i tempi per le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti attive all'atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità competente per il controllo (Provincia) è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale al fine del successivo svincolo della garanzia finanziaria.

Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

Sezione EMISSIONI ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO

N…… DEL ……..……

Sommario:

1. **Sintesi dei dati identificativi.**
2. **Tipologia del procedimento, autorizzazioni precedenti e riepilogo emissioni.**
3. **Descrizione del processo produttivo. *Dati dichiarati dalla ditta.***
4. **Modifiche rispetto all'autorizzazione precedente. *Dati dichiarati dalla ditta.***
5. **Allegati tecnici di riferimento e Ambiti di applicazione.**
   Tabella 1.Materie prime. *Dati dichiarati dalla ditta.*
   Tabella 2.Fasi lavorative. *Dati dichiarati dalla ditta.*
   Tabella 3.Emissioni, fasi lavorative e macchinari connessi, impianti di abbattimento, tipologia dell'inquinante, limiti e note.
6. **Prescrizioni relative ai sistemi di abbattimento.**
7. **Prescrizioni, condizioni e note di carattere generale.**
8. **Impianti per la produzione di energia termica/elettrica.**
9. **Emissioni rumorose.**
10. **Sospensione dell'attività.**
11. **Prescrizioni particolari.**

1. Sintesi dei dati identificativi.

Gestore	METALCOP SRL
Sede legale	VIA MATTEOTTI 300R – GARDONE VAL TROMPIA (BS)
Sede stabilimento	VIA PADANA SUPERIORE 91 – CASTEGNATO (BS)

2. Tipologia del procedimento, autorizzazioni precedenti e riepilogo emissioni.

Rinnovo dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06 e s.m.i.

Autorizzazioni precedenti: Atto dirigenziale della Provincia di Brescia n. 2502 del 3/8/2009 modificato con A.D. n. 4080 del 18/6/2015
Emissioni precedentemente autorizzate: E1
Emissioni dismesse: -
Emissioni oggetto di modifica: -
Emissioni nuove: -
Emissioni da attività ad inquinamento scarsamente rilevante ai sensi dell'art. 272 comma 1 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.: -
Emissioni non soggette ad autorizzazione: -
Emissioni da attività ad inquinamento scarsamente rilevante comunque soggette al rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente: -

3. Descrizione del processo produttivo. *Dati dichiarati dalla ditta.*

La ditta è autorizzata per l'esercizio delle attività di recupero e messa in riserva di rifiuti, come meglio specificato nella Sezione "Rifiuti" del presente provvedimento.
In particolare, il processo produttivo, invariato, è indicato nel seguito.

- Ingresso automezzi

- Verifica della correttezza dei documenti di trasporto e dell'idoneità del rifiuto al ritiro
- Scarico dei rifiuti in ingresso presso le zone di messa in riserva
- Deposito in cumuli suddivisi da new-jersey e/o big-bag e/o contenitori coperti
- Prelievo del materiale con mezzo meccanico
- Selezione e cernita
- Stoccaggio e/o movimentazione.

4. Modifiche in relazione a precedenti autorizzazioni vigenti nello stabilimento.
Nessuna.

5. Allegati tecnici di riferimento e Ambiti di applicazione.
Allegati tecnici regionali/provinciali di riferimento, cui si fa rinvio:
Nessuno.

Tabella 1. Materie prime (Materie prime, materie prime seconde, rifiuti ecc.).
Dati dichiarati dalla ditta.

Tipologia	Denominazione commerciale	Fase lavorativa	Già utilizzata	Quantità in kg/anno		Frasi di rischio
				Attuale	Prevista	
Rifiuti	Si veda la Sezione "Rifiuti" del presente provvedimento					

Modalità di stoccaggio di materie prime, prodotti, materiali.
Si veda la Sezione "Rifiuti" del presente provvedimento.

Tabella 2. Fasi lavorative. ***Dati dichiarati dalla ditta.***

Fasi lavorative	Macchinari connessi	Già effettuata	E n.	Ed n.
Scarico dei rifiuti in ingresso presso le zone di messa in riserva	Camion	Sì	/	/
Deposito in cumuli suddivisi da new-jersey e/o big-bag e/o contenitori coperti	Pala meccanica, big-bag, container	Sì	/	/
	Container chiusi aspirati per particolari CER (vedi Sez. "Rifiuti")		E1	
Prelievo del materiale con mezzo meccanico	Mezzo semovente munito di polipo	Sì	/	/
Selezione e cernita		Sì	/	/
Riduzione volumetrica		Sì	/	/
Stoccaggio e/o movimentazione	Pala meccanica, Camion	Sì	/	/

Tabella 3. Emissioni, fasi lavorative e macchinari connessi, impianto di abbattimento, tipologia dell'inquinante, limiti e note.

Emissioni da messa in riserva rifiuti ***Dati dichiarati dalla ditta***	
Emissione E1 – Messa in riserva presso le zone I6-I7 in container chiusi	
Portata 10.000 Nm³/h	Altezza camino 12 m
Diametro camino 500 mm	Temperatura ambiente
Impianto di abbattimento previsto: filtro a tessuto	

Inquinanti da ricercare e limiti da rispettare (*)	
Inquinante	limite
Materiale particellare	10 mg/Nm³
Σ (Pb, Mn, Cu, Cr, V, Sn e composti)	5 mg/Nm³
Σ (Cr VI, Ni, Co, As, Cd)	1 mg/Nm³
Cadmio e composti	0,1 mg/Nm³
Nota (*): il valore limite è da riferire ad una portata di 2.500 m³/h per cui il valore rilevato al camino dovrà essere moltiplicato per un fattore 4 e poi confrontato con il valore di concentrazione cui sopra.	
Devono essere effettuate le analisi annuali relative a tutti gli inquinanti prescritti, riportando la correzione di cui sopra sui certificati analitici.	
Nel caso di mancato rispetto di uno o più limiti dovrà essere installato uno fra gli impianti di abbattimento indicato nel Capitolo 6.	

6. Prescrizioni relative ai sistemi di abbattimento.

Il mancato rispetto di una o più delle condizioni stabilite alla Tabella 3 - Emissioni, fasi lavorative e macchinari connessi, impianti di abbattimento, tipologia dell'inquinante, limiti e note, comporta l'installazione di un idoneo impianto di abbattimento/contenimento delle emissioni.

In particolare, il sistema dovrà essere:

- progettato, dimensionato ed installato in modo da garantire il rispetto del limite imposto;
- individuato fra quelli previsti dalla delibera di Giunta Regionale n. IX/3552 del 30/05/2012 e rispettando le caratteristiche tecniche minime specificate nelle schede riportate nella delibera di Giunta Regionale stessa.

7. Prescrizioni, condizioni e note di carattere generale.

L'organo comunale competente in qualità d'Autorità Sanitaria Locale potrà richiedere, qualora lo ritenga necessario in ragione di accertate molestie da inquinanti diffusi e/o olfattive, l'adozione di specifiche misure per la riduzione / il contenimento delle stesse.

L'Esercente dovrà fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati e comunque rappresentati nel procedimento autorizzatorio.

- Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili dovranno essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.
- Gli impianti di abbattimento dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
  - Lo scarico, anche parziale sia esso continuo o discontinuo, derivante dall'utilizzo di un sistema "ad umido", è consentito nel rispetto delle norme vigenti.
  - Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi al fine di accertarne l'efficienza.
    Nella definizione della loro ubicazione si dovrà fare riferimento alla norma UNI EN 10169, e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.
    Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con l'ARPA competente per territorio.
- Il gestore dello stabilimento deve definire una opportuna procedura d'emergenza relativa alla gestione di possibili guasti, eventi accidentali o malfunzionamenti in modo da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.
  In ogni caso, qualora non sia stata definita la procedura d'emergenza sopra indicata, non esistano impianti di abbattimento di riserva, si verifichi un'interruzione nell'esercizio degli

impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali, il gestore dovrà provvedere alla fermata dell'esercizio degli impianti industriali, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dandone comunicazione entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento, alla Provincia, al Comune ed all'ARPA.
Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

Criteri di manutenzione

Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.
In particolare, dovranno essere garantiti i seguenti parametri minimali:

- manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza quindicinale;
- manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
- controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria.

Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:

- la data di effettuazione;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione di chi ha eseguito l'intervento.

Tale registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Messa in esercizio e a regime

- In caso di stabilimento già in esercizio (rinnovo dell'autorizzazione, passaggio dalla procedura semplificata alla procedura ordinaria, aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 281 del decreto legislativo n. 152/2006, stabilimento precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non è tenuto alla comunicazione di messa in esercizio e di messa a regime.
  Inoltre, con riferimento ai referti analitici previsti:
  - qualora nelle ultime analisi effettuate inquinanti ricercati e limiti da rispettare coincidano con quelli del presente atto, ***fatta salva la periodicità annuale*** se non diversamente specificato, ***la ditta potrà continuare con la tempistica precedente***;
  - qualora invece nelle ultime analisi effettuate inquinanti ricercati e limiti da rispettare non coincidano con quelli del presente atto, ***gli esiti delle prime rilevazioni analitiche previste devono essere presentate alla Provincia, al Comune ed all'ARPA entro 150 giorni dalla data del presente atto.***
- In ogni caso l'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio relativa alle ***emissioni nuove/modificate*** dello stabilimento, deve darne comunicazione alla Provincia di Brescia, al Comune ed all'ARPA. In tale comunicazione l'esercente può altresì indicare la data presunta di messa a regime, che comunque non può oltrepassare i 3 mesi dalla data di messa in esercizio indicata.
- Il termine massimo per la messa a regime relativa alle emissioni nuove/modificate dello stabilimento è fissato in 3 mesi a partire dalla data di messa in esercizio delle stesse.
  Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine di 3 mesi, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga;
- indicato il nuovo termine per la messa a regime, che comunque non potrà essere superiore ad ulteriori 3 mesi (salvo maggior termine motivato da casi di forza maggiore, ecc.).

La proroga si intende concessa qualora la Provincia non si esprima nel termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

- L'esercente deve comunicare la data di messa a regime entro e non oltre 60 giorni dalla data stessa alla Provincia, al Comune ed all'ARPA competente per territorio. Qualora nell'ambito della comunicazione di messa in esercizio sia stata indicata anche la data presunta di messa a regime, si ritiene valida tale indicazione ai fini dell'adempimento dell'obbligo di esecuzione del ciclo di campionamento di cui al paragrafo "Modalità e controllo delle emissioni", salvo nuova comunicazione indicante la data di effettiva messa a regime diversa da quella presunta, fermo restando l'obbligo di richiedere la proroga del termine di messa a regime, ai sensi del punto precedente, qualora si superi il termine di 3 mesi.
- Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni durante i quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento, che dovrà essere effettuato in un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto di durata non inferiore a 10 giorni, decorrenti dalla data di messa a regime.

Modalità e controllo delle emissioni.

Fatto salvo quanto previsto al primo riquadro del precedente paragrafo "Messa in esercizio ed a regime", dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni durante i quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento, che dovrà essere effettuato in un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto di durata non inferiore a 10 giorni, decorrenti dalla data di messa a regime.

Il ciclo di campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti e del conseguente flusso di massa relativi a tutte le emissioni nuove o oggetto di modifica, come disposto dal presente atto.

I relativi referti analitici:

- dovranno essere presentati, entro 60 gg. dalla data di messa a regime relativa alle emissioni nuove/modificate dello stabilimento, alla Provincia, al Comune ed all'ARPA;
- dovranno essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate;
- I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora richiesti dal presente atto, devono essere:
  - ***redatti*** con cadenza annuale considerando il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre e tenuti a disposizione;
  - ***presentati*** entro il 31 marzo dell'anno successivo qualora previsti dall'articolo 275 del decreto legislativo n. 152/2006.

Il ciclo di campionamento dovrà essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988, e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

Il limite è rispettato quando il valore in concentrazione (espresso in mg/Nm^3) nell'emissione è minore o uguale al valore indicato allo specifico punto Limiti – Tabella 3 "Emissioni, fasi

lavorative e macchinari connessi, impianto di abbattimento, tipologia dell'inquinante, limiti e note".
Nel caso di misure discontinue, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, sommata alla quota parte superiore dell'intervallo di incertezza, risulta inferiore al limite di emissione: è fatto salvo quanto previsto al punto 2.3 dell'Allegato VI alla Parte Quinta del d.lgs. n. 152/06. Viceversa, la concentrazione media sarà considerata non conforme nel momento in cui, in seguito alla sottrazione della quota parte inferiore dell'incertezza, si ottiene un valore superiore al limite. Nel caso in cui la differenza tra valore misurato e valore limite risultasse, in valore assoluto, inferiore all'intervallo di incertezza (situazione di prossimità al limite), l'esercente è tenuto a ripetere il campionamento e l'analisi entro 20 giorni.
Le verifiche successive dovranno essere eseguite con cadenza annuale, a partire dalla data di messa a regime relativa alle emissioni nuove/modificate dello stabilimento e la relazione finale dovrà essere tenuta presso l'esercente a disposizione delle preposte autorità in sede di sopralluogo ispettivo.
Qualora le analisi evidenziassero il superamento dei limiti fissati per una o più emissioni, l'autorizzazione sarà da considerarsi automaticamente sospesa, con l'obbligo di interruzione immediata dell'attività relativa a tale/i emissione/i fino all'adozione di tutti gli accorgimenti necessari per risolvere il problema (riduzione delle attività, sospensione delle attività, modifiche del processo produttivo, installazione/potenziamento/sostituzione di idoneo sistema di abbattimento fra quelli previsti dalla delibera di Giunta Regionale n. IX/3552 del 30/05/2012).
La ditta dovrà:

- comunicare il superamento del limite entro le 24 ore successive al riscontro del superamento medesimo all'autorità competente, al Comune ed all'ARPA;
- comunicare tempestivamente agli enti competenti gli accorgimenti sopraindicati e le cause eventualmente individuate;
- a conclusione degli interventi, effettuare nuove analisi, la cui data dovrà essere comunicata all'ARPA ed al Comune con almeno 10 giorni di anticipo al fine di consentire un eventuale controllo congiunto, con dimostrazione del rispetto dei limiti stessi e trasmissione dei referti analitici agli enti entro 10 giorni dal termine del ciclo di campionamento.

L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative dovrà essere comunicato dall'ARPA alla Provincia al fine dell'adozione degli atti di competenza.
Nella eventualità sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione di eventuali controlli le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.
L'esercente, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi o con cadenze temporali diverse relative al medesimo provvedimento autorizzativo, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Provincia, al Comune ed all'ARPA.
Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico - atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi - i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

Metodologia analitica
Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal decreto legislativo 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali in vigore al momento dell'esecuzione delle verifiche stesse.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con l'ARPA – Dipartimento di Brescia.
Si ricorda in ogni caso che:
- l'accesso ai punti di prelievo dovrà essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
- i punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
- dovranno essere ricercati esclusivamente gli inquinanti per i quali sono stati prescritti valori limite di concentrazione e/o quantità oraria massima;
- i controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto;
- i risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
  - portata di aeriforme riferita a condizioni normali ed espressa in Nm^3S/h od in Nm^3T/h;
  - concentrazione degli inquinanti riferita a condizioni normali ed espressa in mg/Nm^3S od in mg/Nm^3T;
  - temperatura dell'effluente in °C;

  nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

8. Impianti per la produzione di energia termica/elettrica.
La ditta dichiara che NON SONO presenti gli impianti per la produzione di energia termica.

9. Emissioni rumorose.
Le emissioni acustiche derivanti dalle sorgenti sonore dello stabilimento dovranno rispettare i limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale.

10. Sospensione dell'attività.
Qualora la ditta, in possesso di un'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della Parte Quinta del decreto legislativo n. 152/2006, intenda:
- interrompere in modo definitivo o parziale l'attività produttiva,
- utilizzare lo stabilimento a carico ridotto o in maniera discontinua,

e conseguentemente sospendere l'effettuazione delle analisi previste dall'autorizzazione, dovrà trasmettere tempestivamente apposita comunicazione alla Provincia, al Comune ed all'ARPA, secondo il modello messo a disposizione dalla Provincia sul sito internet all'indirizzo www.provincia.brescia.it/impresa/ambiente/emissioni-atmosfera nella sezione "Interruzione analisi".

11. Prescrizioni particolari.
A. Viste le risultanze dell'indagine in ambiente di lavoro effettuata a giugno 2019, la ditta deve presentare uno studio di fattibilità per l'aspirazione delle polveri diffuse in ambiente di lavoro, entro 3 mesi dalla comunicazione dell'autorizzazione.

B. Per evitare la formazione di emissioni diffuse, o comunque ridurne le quantità e gli effetti nocivi, la ditta deve adottare, fatte salve le prescrizioni specifiche derivanti dalle leggi vigenti, idonei provvedimenti e cautele quali:
- **a.** pulizia dei piazzali mediante motoscopa o sistema equivalente;
- **b.** manutenzione e pulizia sistematica delle strade e dei piazzali;
- **c.** i materiali polverulenti devono essere trasferiti con apparecchiature chiuse tali da evitare emissioni diffuse;
- **d.** lo scarico dei materiali polverulenti deve avvenire in modo da evitare emissione diffuse.

12. Prescrizioni e modalità operative finalizzate al contenimento delle emissioni diffuse.
In relazione alle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione,

trasporto, immagazzinamento, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti dovrà essere osservato quanto stabilito dalla Parte I Allegato V degli allegati alla Parte Quinta del d. lgs. n. 152/2006.

Per evitare la formazione di polveri, o comunque ridurne le quantità e gli effetti nocivi entro i limiti stabiliti dalle norme vigenti, la ditta deve adottare, fatte salve le prescrizioni specifiche derivanti dalle leggi vigenti, idonei provvedimenti e cautele quali:

- ammodernamento ed adeguamento dei macchinari operanti nelle realtà estrattive, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento;
- umidificazione periodica dei piazzali e delle strade di cava, dei piazzali e delle strade di accesso, in special modo ove circolano i mezzi di carico e di trasporto;
- applicazione di nebulizzatori per l'abbattimento della polvere in frantoi, molini, nastri, vagli, tramogge, alimentatori ed altri punti critici degli impianti di lavorazione;
- mantenere una sufficiente umidità superficiale degli accumuli dei materiali depositati in mucchio;
- formazione di schermature vegetali.

Con riferimento alle emissioni di polveri nella produzione, manipolazione, lavorazione, trasporto, carico e scarico, stoccaggio di materiali polverulenti la ditta dovrà attenersi a quanto segue:

a) Manipolazione e trattamento di sostanze polverulente:
   - Le macchine, gli apparecchi e le altre attrezzature, usate per la preparazione o produzione (ad es. frantumazione, cernita, vagliatura, miscelazione, riscaldamento, raffreddamento, pellettizzazione, bricchettazione) di sostanze polverulente devono essere (ove possibile dal punto di vista tecnico ed impiantistico) incapsulate.
   - In alternativa all'incapsulamento ed aspirazione, potrà essere utilizzato, in tutti i casi in cui le caratteristiche del materiale trattato lo consentano, un sistema di nebulizzazione d'acqua.
     Gli ugelli nebulizzatori, in numero adeguato, dovranno essere posti in tal caso nei punti d'introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali.
   - Il sistema adottato per il contenimento delle emissioni polverulente (gruppo filtrante o gruppo di nebulizzatori), dovrà in ogni caso garantire un contenimento adeguato della polverosità.

b) Trasporto, carico e scarico delle sostanze polverulente:
   - Per il trasporto di sostanze polverulente devono essere utilizzati dispositivi (nastri trasportatori) chiusi. Se non è possibile l'incapsulamento, o è possibile realizzarlo solo parzialmente, le emissioni contenenti polveri devono essere convogliate ad un'apparecchiatura di depolverazione. In alternativa, potrà essere utilizzato un sistema di trasporto progettato in modo da garantire la concavità del nastro, che dovrà essere dotato di sponde antivento alte almeno 300 mm.
   - Eventuali punti di discontinuità tra i nastri trasportatori devono essere provvisti di cuffie di protezione o, qualora la qualità dei materiali trattati lo consenta, di dispositivi di nebulizzazione d'acqua.
   - L'altezza di caduta dei materiali deve essere mantenuta adeguata, possibilmente in modo automatico. Nei tubi di scarico deve essere mantenuto quanto più bassa possibile la velocità di uscita del materiale trasportato, ad es. mediante deflettori oscillanti. Qualora ciò non sia possibile, dovranno essere previsti sistemi alternativi atti a limitare la diffusione di polveri (ad es. nebulizzazione d'acqua qualora la qualità dei materiali trattati lo consenta).
   - Le strade ed i piazzali devono essere realizzati in modo tale da non dare accumulo e sollevamento di polveri a seguito di passaggi di veicoli o alla presenza d'eventi

meteorologici sfavorevoli (ad esempio: umidificazione costante, asfaltatura o altri tipi di pavimentazione).

- Nel caricamento di materiali polverulenti in contenitori da trasporto chiusi, l'aria di spostamento deve essere raccolta e convogliata ad un impianto di abbattimento.

c) Operazioni di magazzinaggio di materiali polverulenti:
   - Per il magazzinaggio di materiali polverulenti, al fine di minimizzare la polverosità ambientale, sono generalmente impiegati i seguenti sistemi:
     - Stoccaggio in silos;
     - Copertura superiore e su tutti i lati del cumulo di materiali sfusi, incluse tutte le attrezzature ausiliarie;
     - Copertura della superficie, ad es. con stuoie;
     - Manti erbosi;
     - Costruzione di terrapieni coperti di verde, piantagioni e barriere frangivento;
     - Provvedere a mantenere costantemente una sufficiente umidità superficiale.

Le misure sopra descritte devono essere attuate compatibilmente con le esigenze specifiche degli impianti, scegliendo adeguatamente quelle più appropriate che in ogni caso devono essere efficaci.

PLANIMETRIA GENERALE

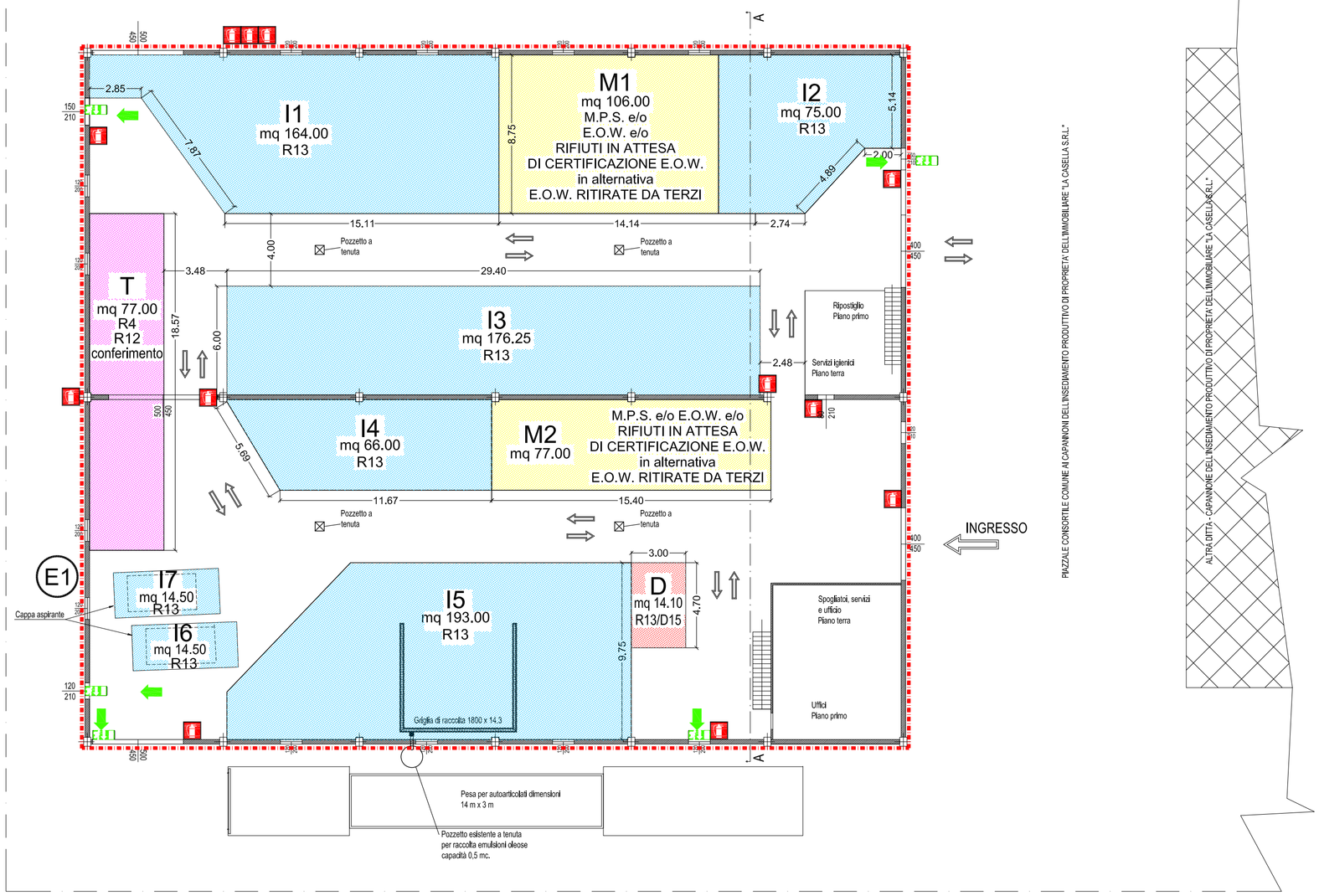

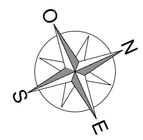

SEZIONE A-A

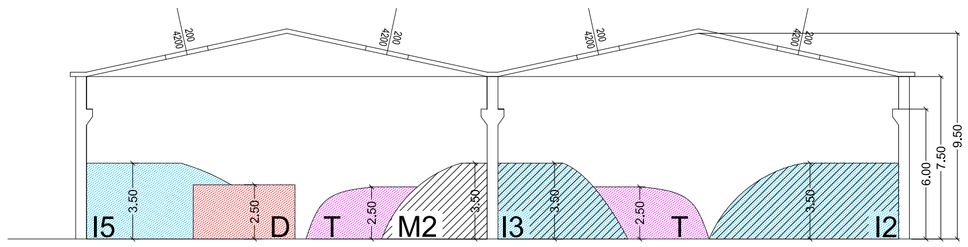

TABELLA RIEPILOGATIVA

ZONA	UBICAZIONE	OPERAZIONE	SUP. mq	POTENZIALITA' DI DEPOSITO t	POTENZIALITA' DI DEPOSITO mc	MODALITA' DI STOCCAGGIO	RIFIUTI TRATTATI / STOCCATI
I1	capannone	R13	164	288	360	CUMULI E/O CONTAINER	020110 100210 100501 100504 100511 100601 100602 100604 100699 100809 100811 100316 101003 101012 101099 110299 120101 120102 120103 120104 120199 150104 160117 160118 170401 170402 170403 170404 170405 170406 170407 170411 191001 191002 191202 191203 200140
I2			75	160	200		
I3			176.25	400	500		
I4			66	120	150		
I5			193	400	500		
I6	capannone	R13	14.50	24	30	CUMULI E/O CONTAINER	100315* 100316 Gestione in alternativa rifiuti pericolosi e non pericolosi
I7			14.50	24	30		
T	capannone	R4 - R12	77	//	//	//	020110 120101[2] 120102[1] 120103[2] 120104[1] 120199 150104[3] 160117 160118 170401 170402 170403 170404 170405 170406 170407[3] 170411 191001 191002 191202 191203 200140[3]
		conferimento		//	//	//	Settore di conferimento adibito alla verifica dei rifiuti in ingresso, preliminare alla successiva movimentazione mediante semovente presso le aree di messa in riserva
M1	capannone	//	106	160	200	CUMULI E/O CONTAINER	MPS e/o End of Waste e/o rifiuti in attesa di certificazione End of Waste in alternativa: End of Waste ritirate da terzi
M2	capannone	//	77	120	150		
D	capannone	R13 - D15	14.10	30	30	CUMULI E/O CONTAINER	191201 191202 191203 191204 191205 191207 191208 191209 191212

[1] : l'operazione di recupero R4 è limitata alla sola frazione costituita da frammenti non polverulenti

[2] : l'operazione di recupero R4 è limitata ai trucioli e/o frammenti di metalli ferrosi e non ferrosi

[3] : l'operazione R12 è effettuata E.E.R. 150104 - 170407 - 200140

QUANTITATIVO DI MESSA IN RISERVA ISTANTANEA R13 RIFIUTI IN INGRESSO : 1.770 MC.
QUANTITATIVO DI MESSA IN RISERVA ISTANTANEA DI E.O.W. : 350 MC.
QUANTITATIVO DI RECUPERO R4 ANNUO: 9.990 TON.

Limite area oggetto della richiesta della richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

VIABILITA'

USCITE DI EMERGENZA

ESTINTORI

ASSIECO S.r.l. Società Unipersonale
Via Montegrappa, 27/a - 24060 ROGNO (BG)
Cap. Soc. 10.000 I.v. - REA n. 334809
P.IVA e C.F. 02925170165
pec: assiecosrl@legalmail.it
Tel. 0354340056 - Fax. 0354340057
info@assieco.it - www.assieco.it

Studio Tecnico Arch. Dario Poetini
Via San Francesco n.3 - 25050 - Rodengo Saiano (BS)

COMUNE DI CASTEGNATO — PROVINCIA DI BRESCIA

TAV. 2	PLANIMETRIA GENERALE CON DISPOSIZIONE ZONE OPERATIVE	SCALA 1/200	DATA: GENNAIO 2019
			AGGIORNAM. LUGLIO 2019

PROGETTO

OGGETTO

RICHIESTA DI RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I.

COMMITTENTE

METALCOP S.R.L.
Insediamento produttivo:
Via Padana Sup., 91 - 25045 - Castegnato (Bs)

IL COMMITTENTE
Metalcop S.r.l.

(documento firmato digitalmente)

IL TECNICO
Arch. Dario Poetini

(documento firmato digitalmente)